



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

**Approvato con delibera nr.74 Consiglio Comunale del 27.6.2001
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 09.04.2010 e con
delibera Consiglio Comunale n.24 del 26.2.2016**

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE CULTURALE
"CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI - SCUOLA DI BARBIANA"
INDICE – SOMMARIO**

Titolo I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Denominazione e sede

Art. 3 - Finalita'

Art. 4 - Competenza territoriale e funzionale

Art. 5 - Principi gestionali

Art. 6 - Programmi e iniziative

Art. 7 - Capacita' Negoziale

Titolo II°

ORGANI

Capo I

Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Composizione e nomina

Art. 10 - Durata dell'incarico

Art. 11 - Indennita'

Art. 12 - Revoca e scioglimento anticipato

Art. 13 - Decadenza e dimissioni

Art. 14 - Competenze e responsabilita'

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Sedute e processi verbali

Art. 17 - Poteri sostitutivi

Capo II°

Il Presidente

Art. 18 – Consulta

Art. 19 - Nomina, competenze e indennita'

Art. 20 - Sostituzione

Capo III°

Il Direttore

Art. 21 – Nomina e competenze

Art. 22 – Sostituzione

Art. 23 – Rimozione dall'incarico

Titolo III°

PERSONALE

Art. 24 – Personale dell'Istituzione



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Titolo IV°

CONTROLLI

Art. 25 – Collegio dei Revisori e controllo economico della gestione. Rinvio

TITOLO V°

FINANZA E CONTABILITÀ'

Capo I

Autonomia contabile e finanziaria

Art. 26 – Mezzi a disposizione

Art. 27 - Strumenti di programmazione

Capo II

Contabilità finanziaria

Art. 28 – Autonomia di bilancio

Art. 29 – Contenuto e struttura del bilancio annuale

Art. 30 – Contenuto e struttura del bilancio pluriennale

Art. 31 – Assestamento del bilancio

Art. 32 – Storni e variazioni di bilancio

Art. 33 – Realizzazioni delle entrate

Art. 34 – Effettuazione delle spese

Art. 35 – Spese in economia

Art. 36 – Servizio di Tesoreria

Capo III

Contabilità economia e finanziaria

Art. 37 – Contabilità patrimoniale

Art. 38 – Controllo economico della gestione

Capo IV

Rendicontazione

Art. 39 – Rendicontazione

Art. 40 – Rappresentazione dei risultati della gestione

Titolo VI°

CONTRATTI

Art. 41 – Attività contrattuale

Titolo VII°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 – Accesso all'informazione ed agli atti

Art. 43 – Disciplina transitoria

Art. 44 – entrata in vigore



TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto Comunale, disciplina le attribuzioni e le modalita' di funzionamento degli organi dell'Istituzione, l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale, costituita ai sensi dell'art. 57 dello Statuto Comunale e del D.Lv. nr.267 del 18.8.2000;

Art. 2 - Denominazione e Sede

1. La presente Istituzione, denominata "Centro Documentazione Don Lorenzo Milani – Scuola di Barbiana" ha sede in Vicchio presso la Biblioteca in Piazza Don Milani n. 6 salvo ogni futura e diversa decisione della Giunta Comunale.

Art. 3 – Finalità

1. L'Istituzione quale organismo strumentale del Comune di Vicchio, provvede all'organizzazione e alla gestione di iniziative culturali e socio-culturali miranti alla divulgazione e all'approfondimento scientifico del pensiero e delle opere di Don Lorenzo Milani, con particolare riferimento all'esperienza della Scuola di Barbiana. Inoltre l'Istituzione provvede alla tutela e all'accrescimento del patrimonio documentale già costituito presso il centro documentazione Don Milani del Comune di Vicchio, di cui l'istituzione stessa è la naturale evoluzione per effetto delle leggi e dello Statuto Comunale vigenti.

2. L'Istituzione ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguitamento delle proprie finalita' in accordo con la Regione Toscana, la Provincia, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e altri Enti pubblici e privati.

In tal senso, nell'intento di favorire l'integrazione dei servizi rimessi alla rispettiva competenza istituzionale essa opera affinche' possano crearsi le condizioni operative per il loro esercizio e la loro gestione integrata.

3. L'Istituzione annovera tra le proprie finalità:

- Sostenere la collaborazione e lo sviluppo di reti tra le diverse realtà del mondo educativo;
- Promuovere attività di ricerca scientifica (in ambito psico-socio-pedagogico) sui temi dell'inclusione, con particolare riguardo alla tematica della dispersione e della motivazione, in linea con gli insegnamenti milaniani;
- Realizzare iniziative formative per operatori e famiglie, e di aggiornamento per gli insegnanti (corsi, convegni, ...)
- Organizzazione di attività educative per ragazzi/ragazze, con particolare riguardo alla fascia adolescenziale.

Art. 4 Competenza territoriale e funzionale

1. L'Istituzione svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale nonche', ove possibile richiesto ai sensi dell'art. 3 comma 2, anche fuori dal territorio comunale previa convenzione con altri Enti.

Art. 5 – Principi gestionali



1. In conformita' ai principi sanciti dall'art. 57 dello Statuto Comunale, sono assicurate all'Istituzione le condizioni di autonomia gestionale necessarie allo svolgimento delle attivita' assegnatele.
2. In particolare, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento, e' assicurata all'Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse occorrenti ad esercitare le attivita' affidatele.
3. I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio di tali attivita' sono forniti all'Istituzione mediante trasferimenti finanziari iscritti nel bilancio comunale, di altro ente pubblico ovvero erogati da ente o persona giuridica privata, nonche' da entrate proprie, percepite sulla base di proventi per l'accesso ai propri servizi ed attivita'.

Art. 6 – Programmi ed iniziative

1. In attuazione degli indirizzi generali approvati, entro il 31 ottobre di ogni anno, dal Consiglio Comunale, l'Istituzione persegue le proprie attivita' sulla base di un piano programma annuale di attivita' predisposto dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con la giunta Comunale, nel quale sono determinate le direttive operative per l'esercizio e la gestione delle attivita', i risultati da raggiungere e la quantita' e la qualita' delle risorse a tal fine necessarie.

Nell'esecuzione di tale programma l'Istituzione informa la propria attivita' gestionale a criteri di efficacia, efficienza ed economicita'.

2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, e' iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale l'illustrazione delle attivita' svolte dall'Istituzione nel corso dell'anno.

3. Il piano programma annuale di attivita' predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e' trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari entro il 30 novembre di ogni anno.

4. Ogni eventuale modificazione del piano programma annuale di attivita' che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ritenga necessaria in corso di esercizio e' inoltrata al sindaco ed al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo.

5. Gli organi dell'Istituzione, nel rispetto delle proprie competenze, hanno la facolta' di proporre agli organi comunali competenti l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguitamento della sua attivita'

Art. 7 – Capacita' negoziale

1. L'Istituzione ha la capacita' di compiere negozi giuridici necessari al perseguitamento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali e della disciplina dettata dallo Statuto e dal presente regolamento; possiede la capacita' di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere.

2. L'Istituzione puo stipulare convenzioni con Universita', Enti di ricerca e di formazione, o altri enti che Prevedano lo svolgimento di tirocini formativi nell'ambito delle attivita' dell'Istituzione. Puo inoltre avvalersi dell'attivita' di volontari in servizio civile, di persone impegnate in progetti nell'ambito dei Lavori Socialmente Utili e/o di studenti impegnati nelle attivita' extra-curricolari previste dalla legislazione scolastica, come ad esempio l'Alternanza Scuola-Lavoro (istituita con Legge 107 del 13/07/2015 art.1).



Art. 8 – Organi

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente ed il Direttore.

TITOLO II°

ORGANI

Capo I

Consiglio di Amministrazione

Art. 9 – Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente nominati con le modalità previste dallo Statuto comunale. Lo Statuto disciplina i requisiti per la nomina a consigliere d'amministrazione e Presidente.

Art. 10 – Durata dell'incarico

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco ed i suoi componenti non possono essere nominati membri per piu' di n.2 mandati consecutivi I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica, per garantire l'espletamento dell'ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori.
2. La nomina del Consiglio di Amministrazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo a quello di convalida degli eletti e comunque, deve aver luogo non oltre 60 giorni dalla data della convalida degli eletti.

Art. 11 – Rimborso spese e gettoni di presenza

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno il diritto all'indennità di carica, ma a rimborsi per le spese sostenute in relazione al loro mandato, opportunamente autorizzate e documentate.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle sedute dell'organo, percepiscono un gettone di presenza , di importo pari a quello vigente per i consiglieri comunali.

Art. 12 – Scioglimento anticipato

1. Nei casi di grave irregolarita' nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione medesima ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani programma annuali di attivita'. Il Consiglio Comunale può approvare lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione. Per procedere allo scioglimento è necessaria una istanza motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La proposta di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. Se la proposta viene approvata, il Presidente cessa dalla carica e si procede allo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione. Nella medesima seduta di Consiglio Comunale viene nominato, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, tra soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla carica di consigliere di amministrazione dell'Istituzione, un



commissario. Il commissario garantisce l'ordinaria amministrazione dell'Istituzione fino alla ricostituzione degli organi che deve avvenire non oltre 60 giorni dallo scioglimento.

Art. 13 – Decadenza e dimissioni

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza giustificato motivo a tre (3) sedute consecutive decadono dalla carica
2. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed e' tempestivamente comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio per la conseguente surroga
3. Nel caso di dimissioni di un membro, il Presidente ne da' tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, per la successiva surroga.
4. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

Art. 14 – Competenze e responsabilita'

1. Il Consiglio di Amministrazione propone alla Giunta Municipale, per l'approvazione del Consiglio Comunale, i seguenti atti fondamentali:
 - a) il piano programma annuale di attivita';
 - b) la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) le proposte di modifica del presente regolamento;
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Istituzione.
3. Le deliberazioni sono corredate dal parere di regolarita' tecnica del Direttore. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda comunque deliberare con il parere negativo del Direttore, l'atto deve indicare i motivi che determinano egualmente la scelta fatta.
4. Il Consiglio di Amministrazione mantiene e favorisce relazioni sui problemi generali dell'Istituzione con enti e organismi maggiormente rappresentativi, tramite il Presidente.
5. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione puo' affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, puo' deliberare propri regolamenti interni che non siano in contrasto con il presente regolamento.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione adempiono ai doveri ad essi imposti dal presente regolamento con la diligenza del mandatario e, salvo la responsabilita' penale e contabile, sono solidamente responsabili nei confronti del Comune dei danni che questi abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione della sua inosservanza.

Art. 15 – Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno due dei suoi membri.
2. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco o l'Assessore delegato alla cultura.



3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonche' l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e' recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza
4. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avviso da recapitare a mano tramite telefax, a mezzo del servizio postale o per posta elettronica.
5. In caso d'urgenza, le convocazioni possono essere recapitate al domicilio dei consiglieri fino a 24 ore prima della seduta.

Art. 16 – Sedute e processi verbali

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, di norma, non sono pubbliche. Ad esse interviene il Direttore, con parere consultivo.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti dal Direttore.
5. I processi verbali divenuti esecutivi, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o da chi ne fa le veci, sono tempestivamente trasmessi alla segreteria del Comune per la pubblicizzazione nei modi e nei tempi di legge.

Art. 17 – Poteri sostitutivi

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna della competenze indicate nel precedente art. 14 il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro 10 giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato. il Sindaco avvia immediatamente le procedure di scioglimento anticipato indicate all'art. 12.

Capo II

Art. 18 – Consulta

1. Al fine di diffondere e condividere i valori e le finalità dell'Istituzione, il Consiglio di Amministrazione può promuovere tra i cittadini la costituzione di una Consulta, alla quale, previa sottoscrizione del modulo di adesione, possono partecipare soggetti interessati all'attività del Centro di Documentazione.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione regolamentare l'attività e le funzioni della Consulta, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.

Il Presidente

Art. 19- Nomina e competenze

1. Il Presidente è nominato con le modalità previste dallo Statuto.
2. Nei limiti delle capacità gestionali previste dal presente regolamento, il Presidente possiede la rappresentanza dell'Istituzione nei rapporti con gli organi comunali e con i terzi, pubblici e privati, coinvolti o comunque interessati dall'esercizio delle sue attività.
3. Spetta al Presidente:
 - a) Rappresentare l'Istituzione presso gli altri Enti pubblici e privati;
 - b) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;



- c) Vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Istituzione;
- d) Adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
- e) Assistere e/o rappresentare il Sindaco, o l'Assessore delegato, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di servizi, istruttorie pubbliche ed altre similari iniziative aventi ad oggetto la materia dei servizi culturali, relativi alla istituzione;
- f) Adottare gli altri atti previsti dal presente regolamento.

4. Il Presidente come il Consiglio di amministrazione percepisce un gettone di presenza di importo equiparato a quello percepito dai consiglieri comunali per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese opportunamente documentate.

5. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente od impedito, assume le veci di Presidente il Consigliere più anziano di età.

Art. 20 Sostituzione

1. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, si procede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica sino alla nomina del nuovo organo e, sino ad allora, le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Capo III

Il Direttore

Art. 21 Nomina e competenze

1. Il Direttore è nominato con le modalità previste dallo Statuto.

2. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'Istituzione e, in particolare:

- a) Eseguire per quanto di competenza le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;
- b) Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) Sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e programmatica di conto consuntivo e di bilancio di assestamento;
- d) Dirigere l'andamento gestionale dei compiti dell'Istituzione;
- e) Dirigere il personale dell'Istituzione assegnandolo a specifici compiti;
- f) Adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività affidate all'Istituzione;
- g) Adottare, i provvedimenti dell'Istituzione ad efficacia esterna che il presente regolamento non attribuisca al Consiglio d'Amministrazione o al suo Presidente;
- h) Presiedere le gare d'appalto ed i concorsi, nonché stipulare i contratti che non siano rimessi alla competenza del Presidente ai sensi dell'art.19, comma 3, lettera d);



- i) Partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione salvo quando si discutono oggetti che lo riguardano direttamente;
- l) Provvedere alla gestione ordinaria amministrativa-contabile, inerente alla realizzazione delle entrate e alla effettuazione delle spese, relativa al funzionamento dell'Istituzione;
- m) Rendere i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- 3.II Direttore è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituzione;

Art. 22 Sostituzione

1.Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata il Sindaco affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro dipendente comunale dotato di idonea qualifica funzionale;

Art. 23 Rimozione dall'incarico

1.Alla rimozione ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico di Direttore provvede, con atto motivato, il Sindaco.

**TITOLO III
PERSONALE**

Art. 24 Personale dell'Istituzione

1.L'Istituzione utilizza, per l'organizzazione e l'esercizio delle proprie attività:

- a) Personale comunale appositamente incaricato dal Sindaco;
- b) Personale messo a disposizione dalle associazioni culturali e di volontariato e da altri Enti Pubblici.

2.Spetta al consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore ed in coerenza con il piano programma annuale di attività: stabilire la dotazione organica, fissare con apposite convenzioni, le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni culturali o da altre organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché quelle di singoli gruppi di persone;

3.L'Istituzione può stipulare i contratti di diritto privato a tempo determinato, ed eventualmente parziale, per l'acquisizione delle prestazioni necessarie all'espletamento di compiti specifici od altrimenti delimitati in ragione della loro particolare natura e durata;

**TITOLO IV
CONTROLLI**

Art.25 Collegio dei revisori e controllo economico della gestione

1.Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell'Istituzione. A tal fine, il Direttore si coordina con il competente ufficio comunale per la trasmissione degli atti di competenza dell'Istituzione sottoposti a controllo.

TITOLO V



FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I

Autonomia contabile e finanziaria

Art.26 Mezzi a disposizione

1.La presente Istituzione utilizza i beni del patrimonio comunale che la Giunta, con apposita delibera, le destina per l'esercizio delle sue attività strumentali e quelli che siano stati da essa direttamente acquistati ovvero siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti, pubblici e privati.

2.L'Istituzione dispone delle sottoindicate entrate:

- a) Derivanti da trasferimenti del Comune;
- b) Derivanti dallo svolgimento di proprie attività;
- c) Derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o ad altro titolo da parte di soggetti privati o altri enti;
- d) Derivanti dalle quote di iscrizione all'Assemblea Permanente, ove costituita.

3.La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio pluriennale e della proposta di bilancio annuale, determina l'entità delle risorse da assegnare all'Istituzione.

Art.27 Strumenti di programmazione

1.L'Istituzione, nei modi previsti per gli altri uffici comunali, partecipa al procedimento di programmazione delle attività comunali. A tal fine il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Giunta, anche tramite soluzioni alternative, la propria proposta di piano programma annuale di attività e adotta, la propria proposta di bilancio .

2.Delle decisioni assunte dagli organi di governo comunali con riguardo alle attività dell'Istituzione si tiene conto nella predisposizione dei programmi, dei progetti e dei bilanci finanziari del Comune.

Capo II

Contabilità finanziaria

Art.28 Autonomia di bilancio

1.L'Istituzione dispone di autonomia di bilancio ed opera in base ad un bilancio annuale formulato in termini di competenza;

2.Per quanto non stabilito dal presente regolamento, ai bilanci ed alla attività finanziaria dell'Istituzione si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento contabilità comunale;

Art.29 Contenuto e struttura di bilancio

1.Il bilancio di previsione annuale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da quadri riassuntivi generali;

2.Il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario ed economico;

3.Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa fatta eccezioni per i servizi per conto di terzi;

4.L'avanzo o il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate o di tutte le spese;



5.L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto;

Art.30 Contenuto e struttura del bilancio pluriennale

1.Il bilancio pluriennale, contenuto nella relazione previsionale e programmatica, comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alle spese correnti che alle spese di investimento con indicazione, per queste ultime, dei mezzi di finanziamento;

2.Il bilancio pluriennale è redatto per la parte "Entrate" per titoli e categorie e, per la parte "Spese", per programmi, titoli, servizi ed interventi, indicando per ciascuno e distintamente per anno l'ammontare delle spese correnti consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esse dedicate;

3.Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Art.31 Assestamento di bilancio

1.Entro il 10 novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione presenta alla Giunta Comunale il bilancio di assestamento, con il quale provvede:

- Ad aggiornare le previsioni del bilancio annuale in relazione alle risultanze del conto consuntivo;
- Ad apportare ogni altra variazione al bilancio annuale che si renda necessaria in considerazione dell'andamento della gestione;

2.Contestualmente alla proposta di assestamento, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Giunta, anche al fine della predisposizione dell'analogo atto comunale, le proprie osservazioni in ordine all'aggiornamento del programma annuale ed alle modifiche da apportare ai programmi ed ai bilanci del Comune;

Art.32 Storni e variazioni

1.Salvo quanto stabilito ai successivi commi, le variazioni al bilancio sono approvate dagli organi comunali competenti su proposta del Consiglio di Amministrazione e, se prevedono una diminuzione delle entrate o un aumento di spese, devono indicare la copertura dei relativi oneri.

Art. 33 – Spese in economia

Il Regolamento comunale delle spese in economia determina la natura e il limite massimo delle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento dell'Istituzione, l'urgente provvista di materie e materiale e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli immobili in dotazione.

All'effettuazione delle spese di cui sopra provvede il Direttore con le modalita' stabilite nel Regolamento. Il Direttore puo' delegare ad altri dipendenti dell'Istituzione tali compiti.

Art. 34 – Servizio di tesoreria

1. L'Istituzione per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ha un servizio di Tesoreria che deve essere affidato alla banca autorizzata a svolgere tale servizio per il Comune.



Capo III Contabilita' economia e finanziaria

Art. 35 – Contabilita' patrimoniale

1. In ordine ai beni mobili e immobili da essa utilizzati, si applicano all'Istituzione le disposizioni previste per la generalita' degli uffici comunali. A tal fine il Direttore cura la tenuta dei registri di magazzino ed e' consegnatario dei beni assegnati alla presente Istituzione.

Art. 36 – Controllo economico di gestione

1. In ordine al controllo economico della gestione valgono per l'Istituzione le disposizioni redatte dal regolamento di contabilita' del Comune. Le funzioni della Giunta sono svolte dal Consiglio di Amministrazione e quelle del personale dal Direttore.

Capo IV Rendicontazione

Art. 37 – Rendicontazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rappresentare i risultati conseguiti dalla gestione dell'Istituzione, adotta, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:

- a) una relazione sull'attivita' svolta;
- b) il conto finanziario,
- c) un prospetto che, per i servizi gestiti direttamente, evidenzia l'entita' dei costi coperti dei relativi proventi.

2. La relazione di cui alla lettera a), ed il prospetto di cui alla lettera c), individuati nel comma 2 sono approvati dalla Giunta e sono allegati al rendiconto generale del Comune. Il conto finanziario dell'Istituzione di cui alla lettera b) e' approvato dal Consiglio Comunale

Art. 38 – Rappresentazione dei risultati di gestione

1. La relazione sull'attivita' svolta illustra, con riguardo ai servizi di competenza dell'Istituzione, lo stato di attuazione del programma annuale di attivita' e dei relativi progetti ed evidenzia il grado di efficacia conseguita.

2. Il conto finanziario espone, per ciascun stanziamento del bilancio annuale, le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. Al conto finanziario e' allegata la situazione definitiva dei crediti e dei debiti ancora in essere per ogni capitolo di bilancio, con l'indicazione dei relativi debitori e creditori.

4. Al conto finanziario deve essere allegato il prospetto dimostrativo del risultato contabile dell'esercizio. Il risultato contabile e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

5. Per l'applicazione al bilancio del risultato contabile di amministrazione si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.



CONTRATTI

Art. 39 – Attività contrattuale

1. Alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e quant’altro necessario per il proprio funzionamento, l’Istituzione provvede nel rispetto della legge e del regolamento dei contratti del Comune per quanto non incompatibile con il presente regolamento.
2. I contratti sono stipulati dal Direttore e sono rogati dal Segretario comunale del Comune o di chi ne fa le veci.

TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Accesso all’informazione ed agli atti

1. All’Istituzione si applicano le norme sull’informazione e l’accesso agli atti valevoli, ai sensi del regolamento comunale per le restanti strutture del Comune.
2. Nella definizione dell’organizzazione dell’Istituzione e’ in ogni caso cura del Consiglio di Amministrazione individuare le forme idonee ad agevolare agli aventi diritto l’informazione sulla propria attività e l’accesso ai propri atti.

ART. 41 - Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed in attesa che l’Istituzione venga fornita di tutte le dotazioni reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti al suo autonomo finanziamento, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore riferiscono la propria attività ai programmi ed agli indirizzi forniti dall’Assessore alla Cultura e comunicati al Presidente del Consiglio il quale, sulla base di un programma approvato congiuntamente al Sindaco e agli organi dell’Istituzione, definisce le linee del trasferimento dei beni nella piena disponibilità dell’Istituzione medesima.

ART. 42 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della delibera consiliare che adotta il presente regolamento e contestuale pubblicazione del regolamento all’Albo Pretorio del Comune.
